

Norme per ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Agosto 2014 n. 192 è stata pubblicata la
Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014.

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(14G00128) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014**

La materia degli **abbruciamenti dei residui agroforestali** è trattata all'art. 14 comma 8. Per facilità di lettura , di seguito, un estratto del medesimo:

Art. 14

...OMISSIS

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le attività di raggruppamento e **abbruciamento** in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, **costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti**, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;

...OMISSIS

NORME IN MATERIA DI ABBRUCIAMENTI

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.Lgs. n. 91/2014 stabilisce quanto segue:

Nel "PERIODO A RISCHIO INCENDI" (01 Luglio-31 Agosto)

e negli altri periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, proclamati dalle Regioni, vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento; non è consentito, pertanto, intraprendere attività di abbruciamento, indipendentemente da orari e da distanze dal bosco.

Fuori dal "PERIODO A RISCHIO INCENDI" (1° settembre-30 giugno):

- a) l'abbruciamento è consentito su tutto il territorio e per tutti i materiali agroforestali, nel rispetto delle norme dettate dalla L.R.T. n. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e s.m. ed i. e del relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 48/R/2003 e s.m. ed i., nella quantità massima giornaliera di 3 metri steri ad ettaro. (Lo stero è una unità di misura di volume usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno);
- b) le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- c) i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale, possono intervenire laddove vogliono **sospendere, differire o vietare** la combustione dei materiali vegetali in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Periodi a rischio incendi

ai sensi della L.R.T. n. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana"

Il periodo a rischio d'incendio di cui all'Art. 76, comma 1, lettera b) della L.R.T. n. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e s.m. ed i., è determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il **1° luglio e il 31 agosto** di ogni anno.

Sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB Regionale, la Regione Toscana con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio, anche per singoli Comuni, dandone comunicazione ai Comuni interessati.

Norme generali per gli abbruciamenti

ai sensi della L.R.T. n. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e.s.m.ed i.
e del relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 48/R/2003 e.s.m.ed i.

Con l'entrata in vigore (**23 maggio 2015**) delle modifiche al Regolamento forestale DPGR 48/R/2003 (mod. con DPGR n. 53/R/2015) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) **non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco** negli abbruciamenti dei residui vegetali agricoli e forestali.

Qualsiasi tipo abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio (1 luglio /31 agosto)

CONDIZIONI E NORME DI PREVENZIONE per l'attività di abbruciamento

Fuori dal "PERIODO A RISCHIO INCENDI" (1° settembre-30 giugno):

l'attività di abbruciamento dei residui vegetali deve essere attuata nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 57 bis e delle norme dell'Art. 66 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 - mod. con D.P.G.R. n. 53/R/2015, di seguito riportate:

Art. 57 bis (Reimpiego nel ciclo culturale dei residui ligno-cellulosici):

il rilascio, la triturazione e **l'abbruciamento** in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali **è consentito** ai fini del loro reimpiego nel ciclo culturale di provenienza. Dette operazioni sono consentite a condizione che:

- le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
- il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico;
- il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo culturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
- l'abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro;
- gli abbruciamenti in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi.

Art. 66 (Abbruciameto dei residui vegetali)

l'attività di abbruciameto dei residui vegetali deve essere attuata nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 57 bis e delle norme dell'Art. 66 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 48/R/2003 - mod. con D.P.G.R. n. 53/R/2015, di seguito riportate:

A) è soggetta ad autorizzazione degli enti competenti se eseguita nelle seguenti aree:

- a) **boschi e aree assimilate a bosco**;
- b) **impianti di arboricoltura** (rimboschimenti);

Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei.

L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.

B) è consentita:

- a) **nei castagneti da frutto** per i materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi;
 - b) nella **fascia di terreno contigua** al bosco, alle aree assimilate a bosco e ai rimboschimenti, di larghezza pari a **50 metri**, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;
- purchè eseguita in conformità alle seguenti norme di prevenzione:**

1. l'abbruciameto deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
2. il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciameti diffusi, quali l'abbruciameto delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
3. le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
4. l'abbruciameto deve essere effettuato **in assenza di vento** ovvero **quando la colonna di fumo sale verticale**.

C) è consentita nelle zone poste al di fuori delle aree di cui alle lettere A) e B) adottando le necessarie cautele per evitare in propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:

1. l'abbruciameto deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
2. l'abbruciameto deve essere effettuato **in assenza di vento** ovvero **quando la colonna di fumo sale verticale**;
3. nel caso di **abbruciameto di stoppie di cereali** o di altri abbruciameti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, **deve essere creata una fascia d'isolamento**, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciameto.